

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

È costituita la società cooperativa consortile denominata "CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE MISTA".

La società ha sede nel Comune di Cagliari, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni.

Articolo 2 (Durata)

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La società ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività prevalentemente a favore dei soci in modo di far conseguire agli stessi nell'esercizio delle proprie attività condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili nel mercato e più precisamente i maggiori vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi e le attività svolte dalla cooperativa.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di incrementare le attività turistiche nelle zone interne della Sardegna con particolare riferimento al Sarcidano, al bacino fluviale del Flumendosa ed al bacino lacuale di Mulargia, e dei suoi affluenti, mediante l'attuazione delle seguenti ini-

ziative in appresso indicate.

1. Sviluppo e qualificazione del settore, attraverso la programmazione e la pianificazione di forme pubblicitarie in Italia ed all'estero ed a mezzo di una commercializzazione competitiva ed articolata dell'offerta turistica.

2. Stampa e diffusione di materiale illustrativo che comprenda la gamma dei servizi atti ad incentivare il flusso turistico.

3. Viaggi promozionali e di studio.

4. Collaborazione con gli enti pubblici del settore e non, ai fini di un razionale utilizzo delle risorse e dei servizi turistici nei territori interni e lungo il Bacino del Flumendosa e suoi affluenti.

5. Promozione dell'aggiornamento professionale degli operatori e specializzazione del personale del settore turistico attraverso l'organizzazione di appositi corsi di formazione e di perfezionamento.

A tal fine la società potrà stipulare convenzioni con organismi specializzati italiani ed esteri.

6. Approvvigionamento, in comune, di prodotti e di servizi interessanti comunque le imprese aderenti.

7. Promozione di studi, indagini ed iniziative sui problemi turistici, compreso il settore dei trasporti e delle comunicazioni.

8. Attuazione di ogni altra iniziativa intesa ad incentivare il flusso turistico.

9. Stipulare convenzioni con gli istituti bancari.

Compiere in genere tutti gli atti che in qualunque tempo si rendessero vantaggiosi o necessari al conseguimento dei fini sociali, ivi compreso ogni negozio giuridico con terzi, soci, enti territoriali e non territoriali, curando in particolare ogni possibile forma di intesa e di coordinamento con gli enti pubblici (CEE - STATO - RAS - PROVINCIE - COMUNI - COMUNITA' MONTANE - ENTI REGIONALI e STATALI).

La società promuove intese e collaborazioni con altre categorie di operatori economici e con organismi pubblici e privati interessati all'incremento e alla valorizzazione delle attività turistiche.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La società può compiere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti

del pubblico), mobiliare ed immobiliare, può rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, purché tutte le predette attività siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 (Requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche esercenti un'impresa individuale o le società che operano nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini della cooperativa.

Possono altresì essere soci gli enti pubblici territoriali e non territoriali che abbiano sede nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 6 (Divieti in capo ai soci)

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente se si tratta di persona fisica esercente un'impresa individuale:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale del titolare dell'impresa;
- b) l'indicazione della sede e dell'oggetto dell'impresa;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che l'interessato propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto

ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da società devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nelle lettere a) e b) del comma 1, la ragione o denominazione sociale, la sede legale, l'oggetto sociale, la partita IVA e il codice fiscale della società, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e ad essa deve essere allegata copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa.

Nella domanda di ammissione presentata da enti pubblici devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nelle lettere a) e b) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, il codice fiscale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a

recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del contributo consortile annuale stabilito dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle spese ordinarie di gestione e funzionamento della società;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dalla cooperativa;

d) a non partecipare né essere associati ad altri consorzi o società consortili aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi della cooperativa, salvo espresso consenso del consiglio di amministrazione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9 (Diritti dei soci)

Su richiesta dei soci cooperatori, il consiglio di amministrazione elaborerà piani di intervento nell'interesse di tutti i soci o di alcuni di essi, che tengano conto delle proposte effettuate dagli stessi soci, individuino aree e mercati di riferimento, ne valutino l'impatto finanziario e stabiliscano modalità e tempi di attuazione.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento ovvero per causa di morte, se il socio è una persona fisica titolare di impresa individuale;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è una società;

- per recesso, esclusione o scioglimento se il socio è un ente pubblico territoriale o non territoriale.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non ha o ha perduto i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o azioni sottoscritte o nel pagamento delle altre somme dovute a qualsiasi titolo alla società;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione o la gravità, non consen-

tano la prosecuzione del rapporto sociale. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura arbitrale di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 (Liquidazione)

Il socio receduto od escluso non ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo a favore del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies* cod. civ.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

L'organo amministrativo può tuttavia entro lo stesso termine decidere di destinare a riserva straordinaria la somma spettante al socio receduto o escluso quando lo richiedano particolari esigenze della società espressamente evidenziate nella relazione annuale sulla gestione.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio agli eredi del socio defunto si applica la disciplina di cui al precedente articolo 13.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio receduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, assunta ex art. 2365 cod. civ., la cooperativa può emettere strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito dall'art. 2526 cod. civ.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

La cooperativa non può distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della società. E' quindi fatto divieto assoluto di distribuzione di utili e ristorni ai soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) Euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria formata con il valore delle azioni dei soci receduti, esclusi o defunti non liquidato a favore del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui

all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ai sensi del precedente articolo 13.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori anche in caso di scioglimento della società.

Articolo 19 (Caratteristiche ed emissione delle azioni)

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore pari a Euro 500 (cinquecento).

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in deroga all'art. 2346, primo comma, cod. civ.

Articolo 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 23.

L'assemblea delibera, inoltre, che gli utili annuali vengano destinati:

- al fondo di riserva legale in misura pari almeno al 30% (trenta per cento) degli utili netti stessi;
- ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- a riserva straordinaria.

TITOLO VII ASSEMBLEE

Articolo 21 (Diritto di intervento e di voto in assemblea)

Possono intervenire in assemblea tutti i soci, cooperatori e finanziatori, che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione sottoscritta, salvi i limiti previsti dall'art. 2526 cod. civ.

Articolo 22 (Rappresentanza in assemblea)

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, solo da altro socio, cooperatore o finanziatore.

Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Si applicano le limitazioni previste dall'art. 2372 cod. civ.

Articolo 23 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nei territori delle provincie di Cagliari e Nuoro.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove peraltro la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura e all'oggetto della società, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 24 (Funzionamento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 25 (Approvazione delle deliberazioni assembleari)

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori dei territori delle provincie di Cagliari e Nuoro, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni e i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

TITOLO VIII

AMMINISTRATORI

Articolo 26 (Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto dell'2542, secondo comma, cod. civ. da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Ai fini dell'eleggibilità alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un terzo degli amministratori; nel caso in cui il numero degli amministratori non sia esattamente divisibile per tre, il risultato è arrotondato per difetto.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

Articolo 27 (Poteri di amministrazione e di rappresentanza)

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, è necessaria la preventiva autoriz-

zazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci per l'alienazione, l'acquisto, la concessione, l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'assunzioni di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico; il compimento di operazioni per le quali sussista un interesse degli amministratori ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati, nei limiti dei poteri ai medesimi attribuiti.

Articolo 27 bis (Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nei territori delle provincie di Cagliari e Nuoro, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, e se nominati ai sindaci, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione sono valide le deliberazioni del consiglio di amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 27 ter (Amministratori Delegati)

Il consiglio di amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., uno o più Amministratori Delegati, che dovranno essere scelti tra gli amministratori, soci cooperatori.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dagli artt. 2381, quarto comma, cod. civ. e 2544, primo comma, cod. civ.

Articolo 27 quater (Compenso degli amministratori)

Il compenso degli amministratori è stabilito ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

CONTROLLI

Articolo 28 (Collegio sindacale)

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale ha inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Articolo 28 bis (Controllo contabile)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, primo comma, cod. civ. da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Articolo 29 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti indisponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute ad un arbitro nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede le-

gale.

L'arbitro deciderà, secondo diritto e nei termini di legge, con lodo impugnabile.

Detta clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia.

Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti.

Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

TITOLO XI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause indicate agli artt. 2522, terzo comma, 2545 *duodecies* e 2484 cod. civ. e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal verificarsi della causa di scioglimento.

A seguito del verificarsi della causa di scioglimento, assumerà la carica di liquidatore, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, il Presidente del consiglio di amministrazione in carica al momento dello scioglimento.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di pubblicità della nomina del liquidatore ai sensi di legge.

Articolo 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Aggiornato al 19 settembre 2012